

2. "TESTAMENTO MISTICO" DI DONNA FRANCESCA DE BLASI MANGIONE
(Atto dell'8 dicembre 1823 del not. Gaspare La Colla)

G(esù). M(aria). G(iuseppe).

1. Volendo io qui sottoscritta Francesca Mangione e di Blasi disporre, mentre ancora Iddio mi dà vita e sanità di mente, de' beni dallo stesso Signore benignamente compartitimi, dichiaro che la presente scrittura, scritta di alieno carattere e da me sottoscritta e contrassegnata in ogni pagina, è il mio testamento. Laonde revoco, cancello ed annullo qualunque altra disposizione o forma di ultima volontà, sotto qualsivoglia denominazione ella sia, e segnatamente il testamento da me fatto agli atti di Not. D. Giuseppe Luzzi Falcone di Palermo sotto li venti Settembre 1818, e la schedola, se mai comparisse, in esso chiamata. Dichiaro che, nella presente disposizione, intendo e voglio far uso de' dritti di proprietà libera e indipendente che la legge de' 2 Agosto 1818, portante l'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie, mi dà sull'eredità del difonto mio diletteissimo sposo, di onorata memoria, D. D. Antonino Mangione, del quale io sono erede universale in forza del di lui testamento agli atti di Not. D. Gaspare la Colla di Alcamo sotto li 3 Luglio mille ottocento nove. Istituisco miei eredi universali liberi ed assoluti la mia carissima sorella D.^a Marianna di Blasi e Manfrè ed il venerabile Collegio della Compagnia di Gesù di questo Comune di Alcamo, rispettivamente però ne' beni che vado a distinguere e designare, e salvi gl'infrascritti legati e disposizioni. In tutti i beni e dritti reali e personali di qualunque natura, che sono di mia propria pertinenza ed a me provenienti dagli autori di mia originaria famiglia, istituisco mia erede universale la detta mia sorella D.^a Marianna di Blasi. E voglio che detta mia erede universale e i di lei successori in perpetuo abbiano ad adempire i seguenti legati.

2. Lego alla ven. Chiesa del mentovato Collegio della Compagnia di Gesù di questo Comune oncie quattro annuali perpetue, per erogarle nell'anniversario che voglio si faccia in ogni anno in detta Chiesa, in suffragio dell'anima mia, nel giorno che corrisponderà a quello della mia morte; e ciò per limosina tanto della messa solenne di requie e consumo di cera, quanto di messe basse da celebrarsi in detto giorno e nella detta Chiesa, quante n'entreranno nelle onze 4, detratti la messa solenne e il consumo sudetto.

3. Lego alla ven. Chiesa del Reclusorio delle Orfane di questa Città oncia una annuale perpetua, in supplemento delle spese che in detta Chiesa si fanno nelle quarantore dell'esposizione del SS.^{mo} Sacramento, dopo la festa dell'Apostolo S. Pietro.

4. Se però (che a Dio non piaccia!) la detta mia sorella premorisse a me, in tal caso istituisco mio erede universale ne' beni sopradetti, e co' dritti e co' pesi sinor descritti, il detto ven. Collegio della Compagnia di Gesù di questa Città. E qualora questo caso si avveri, se poi in alcun tempo avvenire, per qualunque cagione che sia, il detto Collegio cessi di esistere, allora voglio che i beni, di cui sinora ho parlato, si cumulino cogli altri miei beni de' quali passo ora a disporre; ed abbiano lo stesso destino che questi altri miei beni (in quel caso della cessazion del Collegio) avranno secondo la disposizione che io qui sotto farò.

5. In tutti gli altri miei beni a me pervenuti dall'eredità del difonto mio diletteissimo sposo D. D. Antonino Mangione, reali e personali di qualunque natura e denominazione, istituisco mio erede universale e indipendente il detto ven. Collegio della Compagnia di Gesù in questa Città di Alcamo.

E voglio che sia a carico del P. Rettore del detto Collegio, sopra i beni di cui egli è istituito erede, ma coll'intelligenza e consenso della mentovata mia sorella, la pompa mia funebre e la mia sepoltura. Voglio che il mio cadavere sia esposto basso sulla terra nella ven. Chiesa del detto Collegio con sole dieci torcie di cera e che si canti la messa solenne di requie, e di più si celebrino nella stes-

sa Chiesa oncie trenta di messe basse per l'anima mia, quelle che si può, presente cadavere; il resto al più presto possibile da più Sacerdoti, da destinarsi ad arbitrio del detto P. Rettore. Il mio cadavere sia esposto nella fossa dentro la stessa Chiesa del Collegio in cui giace il cadavere della difonta mia Sig.^{ra} Madre D.^a Angela di Blasi, di onorata memoria. Voglio in fine che il detto P. Rettore, di detti beni di cui il Collegio è erede, distribuisca in limosina a' poveri, nella circostanza del mio funerale, la somma di oncie dieci.

Lo stesso ven. Collegio, mio erede universale, sopra i mentovati beni provenienti dalla eredità del difonto mio sposo sia tenuto ad adempiere i seguenti legati e disposizioni.

Lego alla ven. Chiesa del detto Collegio tutto l'oro e l'argento lavorato e le gioje spettanti alla detta eredità, all'oggetto di convertirlo in utensili e giogali per uso della stessa Chiesa.

E siccome in casa mia esistono utensili di argento e d'oro e gioje di proprietà di mia sorella D.^a Marianna, voglio che, per la distinzione di tali cose sue dalle mie, si stia alla sola di lei asserzione, senza che il Collegio o altra persona qualunque potesse su di ciò inquietarla o muover lite; a prevenire il che, dono e lego alla stessa mia sorella tutto l'argento e l'oro e le gioje e ch'essa dirà esser sue, quand'anche, ciò che è impossibile, si potesse provare il contrario. Lego alla stessa mia sorella D.^a Marianna l'usufrutto, durante la sua vita, della casa dove abita il D.^e D. Francesco Mistretta, quella che ha l'ingresso nel vicolo del Barone Fraccia ed un balcone rimpetto alla Madrice, a fianco a' balconi della casa grande di mia abitazione, all'oggetto unicamente che tal casa serva a lei di abitazione. Se però tal casa, al tempo di mia morte, si troverà data a fitto, e, per questa o per altra ragione qualunque, non possa detta mia sorella passare ad abitarvi, finché lo possa voglio che possa rimaner nella casa grande che serve di sua e mia abitazione. Inoltre lego alla stessa, da disporre ad arbitrio, quella parte di mobili, generi e roba della mia casa che essa vorrà per guarnirne la casa di cui le ho legato l'usufrutto, e per suo uso e servizio. Lego alla stessa mia sorella D.^a Marianna oncie dieci annuali vitalizie, quelle stesse a lei legate dal difonto mio sposo. E siccome essa non ha mai percepito un tal legato, lego a lei tutti gli arretrati di esso, a contare dal giorno della morte del mentovato mio sposo. Finalmente alla stessa mia sorella lego l'usufrutto, durante la di lei vita, della Vigna esistente nell'Orto della Campanella e confinante colla pubblica strada. I quali beni, a lei legati, dopo la di lei morte si riuniscano colla proprietà al resto della mia eredità, a favore del detto Collegio, mio erede universale.

6. Alla mia serva Maria Antonina Cacioppo, in attestato della mia riconoscenza per la fedeltà ed amore con cui mi ha sì lungamente servito, lego la somma di oncie venti per una sola volta: (le) quali è mia volontà che essa le impieghi nella compra di alcun genere sul quale, lavorando e traffiando, possa ricavar di che vivere. Inoltre, se essa non isceglie di ritirarsi in alcun reclusorio, e se resta ad abitare in questa Città, lego alla stessa, durante la sua vita solamente, l'usufrutto della casa a fianco l'antica rimessa, ossia carretteria, della mia casa. Ben inteso che questi due legati abbian luogo, se essa si troverà al mio servizio al tempo della mia morte. All'altra serva ed al servo, chiunque sieno, che si troveranno al mio servizio nel detto tempo della mia morte, lego oncie tre per una sola volta a ciascuno. Rimetto poi alla carità e discrezione della mia sorella D.^a Marianna dare alle dette due serve qualche roba che crederà conveniente, o vorrà, per uso di letto e di vesti.

7. Lego alla ven. Chiesa del mentovato Collegio di questa Città oncie ventiquattro annuali perpetue, per una messa quotidiana in suffragio dell'anima del difonto mio carissimo sposo D.^e D. Antonino Mangione e delle altre persone, da lui stesso indicate nell'art. 26 dell'ultima sua schedola testamentaria pubblicata in Not. Gaspare la Colla di Alcamo li 14 Maggio 1811, salvi gli anniversarij nello stesso articolo ordinati, e salvo al P. Rettore del Collegio anzidetto la facoltà, dallo stesso mio sposo accordatagli, di ripartire la detta messa quotidiana e riserbarla pe' soli giorni festivi, celebrandone tre o più o meno ogni festa, come meglio giudicherà, pel maggior servizio della Chiesa e

del pubblico. Sicché il presente legato si regoli interamente secondo il detto art. 26 della sopraccennata schedola e non s'intenda da me raddoppiato'.

8. Lego alla ven. Chiesa del Ritiro di S. Maria de' PP. Minori Osservanti oncie ventiquattro annuali perpetue, per una messa quotidiana in suffragio dell'anima mia e di mio marito e de' congiunti miei e suoi: quella stessa messa che comparece fondata da mia sorella D.^a Marianna di Blasi, ma che fu realmente fondata co' danari dell'eredità del mio difonto marito. Al detto Collegio poi, mio erede universale, concedo la facoltà di cedere alla detta Chiesa di S. Maria le rendite che compariscono acquistate dalla detta mia sorella per la celebrazione di dette messe; fatta la qual cessione, non abbia la detta Chiesa di S. Maria alcun dritto o azione contro la mia eredità ed i miei eredi.

9. Lego oncie dieci annuali perpetue alla ven. Madrice Chiesa di questa Città, per lo mantenimento di un confessore e corista pel servizio di detta Chiesa: il qual presente legato è quello stesso disposto dal difonto mio sposo nell'art. 34 della sudetta schedola, e non s'intenda da me raddoppiato, ma si regoli in tutto a mente del detto art. 34, il quale s'intenda qui per intero trascritto.

10. Lego le infrascritte somme alle infrascritte persone, da conseguirle una dopo l'altra, coll'ordine con cui sono chiamate, e nel modo che più innanzi dirò.

Lego la somma di oncie dugento per una sola volta alla mia cara nipote D.^a Anna Chiarelli e Scaglia, figlia di D. Domenico Chiarelli e di D.^a Ignazia Chiarelli e Scaglia, da percepirle nel caso che si collocherà in matrimonio o si professerà in alcun monastero.

Alla mia nipote D.^a Petronilla Tobia e Chiarelli, figlia di D. Giacomo Tobia e di D.^a Bernarda Tobia e Chiarelli, lego oncie dugento per una sola volta, da percepirle, come la predetta D.^a Anna Chiarelli, nel caso di matrimonio o di monacato, e dopo che le avrà percepite la stessa D.^a Anna.

Lego oncie dugento per una sola volta a D.^a Giovanna Miranda e Fazio, figlia del D.^a D. Aurelio Miranda e di D.^a Concetta Miranda e Fazio: nel solo caso però che continuerà nella volontà di professarsi o nel monastero di S. Chiara in cui si trova attualmente da educanda o in altro de' monasteri di questa Città. Nel qual caso, se le potrà costituire in dote monastica e percepirle, verificata la professione, dopo le due legatarie predette.

Lego oncie cinquanta, per una sola volta, ad ognuna delle tre figlie di D. Nicolò Mangione e di D.^a Anna Mistretta, quando si verranno a collocare in matrimonio o si professeranno in alcun monastero, e dopo le predette tre legatarie.

Lego a quei figli di D. Domenico Chiarelli e di D.^a Ignazia Chiarelli e Scaglia ed a quelli di D. Giacomo Tobia e di D.^a Bernarda Tobia e Chiarelli, che vorranno abbracciare lo stato religioso, la somma di oncie trenta per una sola volta ciascuno, da percepirle, verificato l'ingresso nell'ordine che avranno scelto, gli ultimi dopo le legatarie già nominate.

11. Lego al Reclusorio delle Orfane di questa Città oncie dieci annuali perpetue, da impiegarsi in aumento agli alimenti che quotidianamente colà si somministrano alle donzelle ivi ritirate.

12. Lego oncie quaranta annuali perpetue, per matrimonio di due zitelle povere Alcamesi del ceto basso, cioè di artigiani e borghesi inclusivamente all'in giù; dovendo ogni anno collocarsene due e darsi oncie venti ad ognuna. La scelta delle quali zitelle sia in piena libertà del P. Rettore del Collegio anzidetto.

13. Lego oncie sessanta annuali perpetue, per mantenimento o sussidio giornaliero di poveri, maschi, nati e dimoranti da lungo tempo in questa Città, e invalidi a procacciarsi il vitto colla fatica; di età non minore di anni cinquanta, o anche minore se fossero privi di qualche membro o senso, il che li rendesse incapaci di fatigare; che sieno di buoni costumi; che, sinché lo poterono, abbiano travagliato secondo la loro capacità; il che serva a non dar anza a' poltroni vagabondi ed oziosi. Il loro numero sia almeno di dieci, a' quali si darebbero grani dieci al giorno a ciascuno, a scelta. La scelta sia libera affatto al P. Rettore del detto Collegio gesuitico: il qual P. Rettore potrà sceglierli

da qualunque ceto, purché sieno veramente poveri. Incarico però la coscienza del P. Rettore di non pagar loro le mensili sovvenzioni, se prima non gli consti di essersi ciascuno di essi dentro quel mese confessato. Lascio poi all'arbitrio dello stesso P. Rettore, ed incarico la di lui coscienza, a sospendere o togliere la detta sovvenzione a' bestemmiatori, a' giocatori, a' frequentatori di bettole ed in generale a' viziosi; del qual suo procedere non sia tenuto a render conto ad alcuno. Finalmente lascio anche ad arbitrio di lui, se lo giudicherà nel Signore, il somministrar dette sovvenzioni anche segretamente, secondo le circostanze delle persone.

14. Lego tari quindici per ogni settimana in perpetuo, da distribuirsi in limosine manuali a' poveri dell'uno o dell'altro sesso, o in alcuni giorni stabiliti della settimana o giornalmente ad arbitrio del P. Rettore, con facoltà di farlo anche segretamente: ben inteso che a queste limosine non debbano aver parte quelli che partecipano all'antecedente legato.

15. Lego oncie trenta annuali perpetue per mantenimento di donne povere Alcamesi nel Reclusorio delle Reparate di questa Città, quali e quante e per quanto tempo giudicherà il P. Rettore del Collegio a suo libero arbitrio. Una di queste sia Marianna Mirabella, (*la*) quale voglio che percepisca, delle dette oncie trenta, oncie sei annuali per suo mantenimento, sinché però continui a star ritirata nel detto Reclusorio delle Reparate.

16. Lego oncie cinquanta annuali perpetue per doti di maritaggio di zitelle civili e nobili veramente povere, nate in questa città e stabilite in essa. Ogni quattro anni se n'elegga una, con assegnarle oncie dugento in dote; e se l'eletta preferisca di monacarsi, abbia le stesse oncie dugento, da servirle per dote monastica. Ben inteso che, dove la dote richiesta all'uopo sia meno di oncie dugento, quello che sopravanza serva alla persona o per le spese del monacato o per formarsene un picciolo vitalizio. L'elezione sia libera (*scelta*) del P. Rettore di questo Collegio gesuitico, preferendo sempre le parenti del diletto mio sposo sino al quarto grado, qualora abbiano le indicate qualità richieste. In concorso di più parenti pari di grado, l'elezione si farà a sorte.

17. Lego oncie ventiquattro annuali perpetue per due uguali patrimoni di due Sacerdoti poveri, nati e stabiliti in questa Città, da scegliersi a concorso in iscritto: il tema sul quale i concorrenti devono scrivere sia proposto dal P. Rettore del mentovato Collegio; l'esame degli scritti sia dello stesso P. Rettore del mentovato Collegio e di due altri Padri designandi dal P. Provinciale della Compagnia di Gesù in Sicilia. Le quistioni che in tutto questo affare possono insorgere, si decidano diffinitivamente ed esclusivamente dal detto Padre Provinciale. I parenti del difonto mio sposo sino al quarto grado, purché avanti le indicate qualità, siano preferiti senza concorso². In circostanza di più di due pretendenti tra essi, trovato pari il bisogno e il grado di parentela, l'elezione si farà a sorte.

Incarico gravemente la coscienza de' Superiori del detto Collegio, mio erede universale, che i sopradescritti legati, a' quali ho chiamato le persone povere colle altre qualità espressate rispettivamente in ogni legato, si diano a persone veramente povere, né in ciò lascio a' detti Superiori arbitrio e facoltà di dispensare, essendo mia decisa volontà di prestar sovvenimento alle classi indigenti di questa Città. Per persone povere, dunque, intendo quelle che senza il legato non potrebbero conseguire l'oggetto a cui il legato è diretto. Voglio però che nella cognizione di ciò si stia unicamente al giudizio del mentovato P. Rettore, a cui lascio la scelta dei legatarj ed alla cui coscienza interamente mi affido. Se alcun pretendente di qualche legato movesse, per cagione di tale scelta, contro il detto Collegio molestia o lite innanzi qualsivoglia autorità giudiziaria o amministrativa, lo escludo sin da ora e lo privo del legato stesso che pretende. Voglio che tutti i sopradescritti legati di cui ho gravato il detto Collegio, mio erede, si soddisfacciano esclusivamente sopra i beni dell'eredità del difonto mio sposo, inclusi in essi i frutti annuali de' capitali da impiegarsi come or ora dirò, ma (*sia*) esclusa sempre la casina, con tutti i suoi mobili e col giardino ad essa annesso, esistente nel bosco di Partinico e nel territorio ugualmente di Partinico e nella contrada detta la Regia Corte: quali casina, mobili e giardino voglio che a quest'oggetto si considerino come un legato speciale e

un dono fatto al Collegio, come anche (*siano*) esclusi sempre i beni proprj di esso Collegio e quelli che per qualsivoglia titolo potrà acquistare, ed esclusi i beni di mia propria pertinenza ne' quali ho istituito erede la mia sorella Marianna, e sostituito il detto Collegio: quali beni tutti, estranei all'eredità di mio marito, voglio che s'intendan sempre liberi da qualunque ipoteca e soggezione al pagamento de' detti legati. Come, dall'altra parte, voglio che la detta eredità di mio marito non sia mai soggetta al pagamento de' pesi che gravitano o possano in avvenire gravitare sopra i beni proprj del Collegio e quelli di mia propria pertinenza, e sieno sempre liberi da qualunque ipoteca e soggezione a questi ultimi pesi. Al quale oggetto voglio che il detto Collegio dell'eredità di mio marito debba tener sempre conto e libro di scrittura, distinta da qualunque altra.

18. Dichiaro espressamente che non voglio soggetti a' legati da me disposti i mobili, i generi e la roba della mia casa; de' quali mobili, generi e roba e di tutto ciò che (eccetto il precedentemente da me legato e i capitali che mi troverò di avere in casa) si troverà nella casa di mia abitazione do al Collegio mio erede universale la facoltà di disporre ad arbitrio. Similmente dichiaro che non intendo comprendere fra i beni mentovati tutti i crediti quantitativi maturati e maturandi per ogni periodo di tempo, e tutti gli arretrati di rendite e di censi maturati al Settembre precedente all'epoca da cui dovrà cominciare l'obbligo di soddisfare i legati; de' quali crediti quantitativi ed arretrati di rendite e di censi do pure allo stesso Collegio, mio erede, la facoltà di disporre ad arbitrio.

19. Voglio che i legati sopra disposti, a vantaggio delle varie persone da me nominate tra le famiglie Chiarelli, Tobia, Miranda e Mangione, sieno soddisfatti esclusivamente sopra quelle annualità di rendite destinate a legati perpetui che indicherò più sotto; quali annualità di rendite voglio, per questo caso solamente, che sieno deviate dal rispettivo destino delle medesime e convertite a quest'uso.

20. Voglio che il detto Collegio, mio erede, seguita la mia morte, detragga, da' capitali che mi troverò avere in cassa, le spese funebri da me ordinate e gli arretrati dovuti a mia sorella D.^a Marianna, pel sopradetto legato di oncie dieci annuali, e gli altri legati a' miei servi; tutto il rimanente voglio che s'impieghi nel modo più vantaggioso, e sopra fondi o rendite certe e sicure. Nelle reluzioni di dette rendite, come anche in quelle di qualunque altra rendita della stessa eredità, voglio che il capitale si conservasse nella cassa de' capitali di detto Collegio, coll'obbligo al Superiore del Collegio di reimpiegarlo al più presto e colla stessa sicurezza e col patto del perpetuo reinvestimento, così richiedendo la sicurezza de' legati da me disposti ed il vantaggio dello stesso Collegio, che ho ugualmente in mira. E per questa stessa ragione proibisco perpetuamente al detto Collegio l'alienazione di alcun cespite, non solo dell'eredità di mio marito, ma anche di quella di mia pertinenza, nel caso che esso vi succeda; a meno che non si tratti di permutazione di alcun cespite lontano e di difficile esazione con altro più vicino, equivalente e di più facile esazione; la qual permutazione debba farsi col permesso in iscritto del P. Generale della Compagnia di Gesù, da inserirsi nell'atto della permutazione. E qui, trattando dell'impiego de' miei capitali, per alcune mie private ragioni stimo giusto il dichiarare, come dichiaro, che al presente i detti capitali eccedono di poco le oncie mille e cento, essendo stati tutti gli altri da me impiegati, e questi stessi che esistono mi riserbo o di accrescerli o di scemarli a mio piacimento. Voglio però che nessuna persona e nessuna autorità possa, sull'ammontare di detti capitali, al tempo di mia morte, recar molestia alcuna o alla mia sorella D.^a Marianna o al detto Collegio, miei eredi universali; per prevenire le quali molestie, io dono sin da ora e lego loro tutte quelle somme che per avventura si pretenderà doversi trovare in casa, più di quelle che detti miei eredi diranno di aver trovato.

21. Voglio di più che, se D. Anastasio Mangione e, in mancanza, il di lui figlio D. Nicolò Mangione vorrà a censo la casa grande di mia abitazione, il Collegio, mio erede universale (dopo che mia sorella D.^a Marianna sarà passata ad abitar quella casa di cui le legai l'usufrutto), sia tenuto concederla all'un de' due, purché sia per quel censo perpetuo e redimibile, e con quelle condizioni

volute dal mio difonto marito nell'art. 13 della sopracalendata sua schedola. Che se, per tal censo e con tali condizioni, l'uno o l'altro non la vorrà, resti in libertà del detto mio erede o il censirla o il darla annualmente a fitto.

22. L'obbligo di soddisfare i legati cominci alla prima maturazione delle rendite e de' censi dell'eredità di mio marito, la quale seguirà la mia morte, e che spetterà al Collegio, mio erede. Tal maturazione però non s'intenda avverata, a beneficio de' legatarj, al primo di Settembre, ma al primo di Gennaio seguente, dovendo quei quattro mesi accordarsi all'eredità per l'esazione. Questa disposizione voglio che valga per ogni anno. Che se a Dio piacerà chiamarmi a sé nel corso di detti quattro mesi da Settembre a Dicembre, i legati non avran luogo che alla maturazione di Settembre seguente, colla dilazione or ora detta sino al Gennaio seguente.

L'ordine con cui dovranno soddisfarsi i legati voglio che sia il seguente. Detratti, com'è di dritto, i pesi intrinseci dell'eredità e i dazi di qualunque denominazione e le spese di amministrazione come (*quelle per*) contabile, esattore, patrocinatore, agente etc., prima di tutto si soddisfacciano le oncie dieci alla Madrice, appresso la messa in Collegio, poi quella a S. Maria (posto che il P. Rettore non abbia ancora ceduto le rendite per la detta messa, come ho disposto di sopra), poi il vitalizio di mia sorella e la pensione a Marianna Mirabella; dopo ciò voglio che il Collegio detragga, per uso suo libero, oncie cento annuali a guisa di prelegato, (*le*) quali però voglio che debba compensarle per la parte che v'entra colle mie novanta annuali (detraendo prima da queste i compensi dalla legge permessi), quelle mie novanta da esso dovute di soggiogazione all'eredità del difonto mio sposo. Dopo questo prelegato sieguano tutti gli altri legati perpetui, da me sopra disposti, senza anteriorità o poeriorità (*ossia posteriorità*) dell'uno all'altro. Ben inteso che le intere annualità del legato al reclusorio delle orfane, quelle del legato al reclusorio delle riparate, meno la pensione a Marianna Mirabella, quelle del legato di oncie sessanta per mantenimento e sussidio di poveri maschi, quelle del legato di oncie cinquanta per maritaggio di donzelle civili o nobili, e finalmente le intere annualità del legato per patrimonio di preti debbano, sinché sia d'uopo, servire, anziché al rispettivo destino delle medesime, al soddisfo de' legati disposti a vantaggio delle varie persone da me nominate tra le famiglie Chiarelli, Tobia, Miranda e Mangione. Deve ancora, finché sia di bisogno, esser soggetto al soddisfo delli stessi legati, disposti a vantaggio delle persone or ora indicate, il legato di maritaggio di zitelle povere, nelle intere sue annualità di oncie quaranta; non mai però, per nessuna parte, il legato di tari quindici la settimana per limosine annuali.

L'elezione de' legatarj voglio che non si sospenda per la mancanza dell'esazione. Qualora il pagamento de' legati venga ritardato per mancanza di esazioni, non sia lecito a' legatarj, o a chi li rappresenta, metter sequestri, ma al più possono chiedere la cessione in solutum et pro soluto di tante partite eguali al legato, e ciò per l'anno corrente soltanto. Incarico la coscienza de' Superiori del Collegio a ripartire le partite di difficile esazione su tutti i legatarj pro rata (non compreso in essi il prelegato del Collegio) e non assegnarle tutte ad un solo o ad alcuni, avendo anche l'equità di cedere le più facili a' poveri ed a' meno potenti, e le più difficili a' più forti e potenti. Voglio però che i legatarj stiano alla ripartizione che farà il P. Rettore, e si contentino della cessione che sarà loro fatta da lui, al quale lascio l'arbitrio di tutto ciò, e contro il quale non voglio che i legatarj o chi li rappresenta abbiano per questo caso azione alcuna. In somma voglio che il detto Collegio, nell'adempimento di tutte le presenti mie disposizioni, sia dipendente soltanto da Rev.^{mo} P. Provinciale pro tempore di detta Compagnia, e a lui solo dovrà render conto dell'amministrazione tenuta della mia eredità, come per tutti gli altri beni proprj del Collegio, e sotto questa espressa condizione sono divenuta alle presenti disposizioni e legati.

Che se mai in alcun in alcun tempo avvenire (che Dio nol permetta) il mentovato Collegio della Compagnia di Gesù di questa Città venga meno, in questo caso e per quel tempo solamente che

mancherà, voglio che l'amministrazione della mia eredità l'abbia(*no*) l'arciprete di questa Città ed il parroco di S. Paolo di questa stessa Città che pro tempore saranno, (*i*) quali io prego che per detto tempo prendano tutti e due insieme l'amministrazione della mia eredità, per l'adempimento delle disposizioni seguenti.

Voglio che, nel detto caso e pel detto tempo, i beni di mia propria pertinenza, se in essi sarà succeduto il Collegio anzidetto, si cumulino e formino unica massa con tutta l'intera eredità del difonto mio sposo, inclusa in essa la sopramentovata casina e giardino del bosco di Partinico, detta la Regia Corte; quali casina e giardino proibisco espressamente che, verificato il caso anzidetto della mancanza del Collegio in alcun tempo avvenire, si vendano o censiscano ad enfiteusi, ma voglio che si diano a fitto. Da tutta questa massa voglio che i due mentovati Sig.^o Arciprete e Parroco, detratti prima i pesi intrinseci e i dazi come sopra, detraggano ancora oncie ventiquattro annuali per ciascuno che, pel tempo che amministreranno, assegno loro per gratificazione e per qualunque altro dritto di amministrazione; della quale assegnazione qualora, ciò che non posso credere, non restino contenti, restino discaricati dell'amministrazione, e sia devoluta a chi spetta di dritto la nomina di due amministratori, i quali non abbiano, mai, più delle stabilite oncie ventiquattro annuali. Detraggano poi le altre spese di amministrazione, sullo stesso piede in cui erano durante il Collegio. Dopo ciò, tutto quello che resta annualmente di netto, oltre a' legati da me sopra disposti, voglio che si ripartisca annualmente a' legati stessi con quella proporzione con cui stanno i legati suddetti; e questo aumento in ciascun legato serva non già ad accrescere la dote o la porzione in ciascun de' legatarj da me sopra chiamati, ma ad accrescere il numero de' medesimi legatarj in questo modo: che ne' legati di maritaggio l'aumento annuale si cumuli sino a formare un'altra dote, uguale alle altre per l'elezione di un'altra legataria. Nel legato pel reclusorio delle riparate l'aumento serva a mantenimento e sovvenzione di una o più donne, secondo la somma a cui si ascende e ad arbitrio degli amministratori. E nel legato del reclusorio delle orfane l'aumento si accresca alle oncie dodici ed abbia lo stesso oggetto che queste. Ne' due legati di limosine l'aumento si ripartisca in limosine come i legati stessi. Finalmente l'aumento dovuto al patrimonio de' Preti serva all'accrescimento totale e parziale di altro patrimonio, oltre ai due. I legati di messe e quello alla Madrice non partecipino a questi aumenti.

Nel detto caso che venga meno il Collegio anzidetto, o la Compagnia di Gesù in Sicilia, voglio che i detti amministratori amministrino conjunctim et non divisim, e gli atti non abbian valore, se non firmati da tutti e due. Eleggano un tesoriere nelle forme volute dalla legge, e questi non spenda se non a mandati di tutti e due, e per via di epoche pubbliche. Il legato di tari quindici la settimana per limosine manuali si divida in due parti uguali, una per l'Arciprete e l'altra pel Parroco, i quali li divideranno ciascuno a' poveri della propria parrocchia. Il legato di maritaggio di due zitelle povere di basso ceto si divida ugualmente, per collocare annualmente una di una parrocchia ed un'altra dell'altra. Così pure il legato di mantenimento d'invalidi si divida per metà fra i poveri invalidi delle due parrocchie. L'elezione delle persone che dovranno conseguire i varj legati si faccia da' due amministratori insieme, salvo il concorso pe' patrimoni de' Preti, il tema del quale si proponga da uno de' due amministratori col consenso dell'altro, ed il giudizio del merito de' concorrenti sia de' due amministratori e di un terzo ecclesiastico da destinarsi da Mons. Vescovo di Mazara. In tutto il resto voglio che la massa della mia eredità sia amministrata in conformità delle disposizioni sopra ordinate.

23. Qualora poi il Collegio anzidetto, mio erede universale, tornerà ad animarsi in questa Città, a qualunque lontana epoca di tempo che ciò avvenga, voglio che l'amministrazione suddetta, che vengo di fare in persona de' detti Sig.^o Arciprete e Parroco, subito cessi, ed il mentovato Collegio, mio erede universale, come tale ripigli l'amministrazione, isso fatto che sarà ritornato ad animarsi in questa Città, come se detto fatto intermesso non fosse seguito, e come padrone libero ed indipendente da qualunque autorità, meno che dal Rev.^{mo} P. Provinciale della detta Compagnia, che pro

tempore sarà, soggetto unicamente all'adempimento de' legati da me disposti e delle altre disposizioni da me ordinate nell'istituire il detto Collegio, mio erede universale: il quale voglio che, ripiagliata la detta amministrazione, richiegga e si faccia rendere da' sudetti amministratori intermessi l'esatto conto dell'amministrazione tenuta, a mente del dritto.

Oggi in Alcamo gli otto Dicembre mille ottocento ventitré.

Francesca Mangione e di Blasi testatrice, confermo come sopra.

Approvato:

Francesco Lombardo Vice-Rettore (*del Collegio gesuitico*).

Sac. Vincenzo Perfetto testimonio.

Sac. Antonino Fimia testimonio.

Gaspere La Colla del fu Don Francesco, Notaro in Alcamo.

Note

¹ Alle messe a cui si accenna in questo comma, si riferisce quest'atto del not. Gaspere la Colla: "Il Giorno Ventitré Settembre del Milleottocentoventi. La Signora Donna Francesca Mangione, di questa Città d'Alcamo, da me Notaro pienamente conosciuta ed alla presenza dell'infrascritti testimonj costituita, in vigor del presente, non ostante che dalla medesima si fosse passato all'atto di elezione dell'infrascritta Cappellania in persona dell'infrascritto reverendo Ruvolo, e che pell'evoluzione dei tempi restarono incendiati tutti gli atti quasi universalmente dei Notari di questo Comune allora eletto, stante la renuncia fatta dal passato Cappellano Reverendo Don Antonio Fimia verbalmente fatta alla detta Signora Mangione, come dalla medesima tutto ciò si asserisce ad essersi il medesimo investito dell'onorevole carica di Cappellano di questa Maggiore Chiesa, perciò ha eletto ed elige, ha confermato e conferma in Cappellano della Messa da celebrarsi nel Venerabile Collegio di questo sudetto Comune il sudetto Reverendo Don Vito Ruvolo, da me Notaro pure conosciuto, presente e che volontariamente in se stesso riceve la sudetta Cappellania, e ciò colla elemosina e con tutte le obbligazioni descritte nella fondazione della medesima, redatta agli atti di me Notaro infrascritto, delle quali il sudetto Reverendo Ruvolo disse esserne a giorno, pella lettura della Scheda testamentaria in casa di detta Signora

Mangione, obbligandosi finalmente detto Ruvolo alla sudetta Signora Mangione, durante la sua vita naturale, dapoiché sente eliggerlo, come lo era eletto da Cappellano durante la sua vita naturale, di celebrare la messa sotto le condizioni seguenti, cioè una terza parte di messe dell'obbligo dell'onze ventiquattro, pell'anima del difunto Don Antonino Mangione, coll'obbligo della sudetta terza parte nei giorni designati, cioè alli dieci ottobre di ogni anno pell'anima del fu Don Vito Mangione; li diciassette Ottobre pell'anima di Don Antonino Mangione; li quindici Novembre pell'anima di Donna Rosaria Mangione; li venti Ottobre pell'anima di Don Benedetto Mangione; li due Gennaio pell'anima di Don Salvatore Mangione; li nove Gennaio pell'anima di Don Cosmo Mangione; li duodeci Marzo pell'anima del detto D. Antonino Mangione, e li tredici Marzo pell'anima del Padre Nicolò Mangione; e le altre due terze parti pell'anima della fu Donna Maria Vitale e suoi, e pell'anima del fu Benedetto Scibilia, a mente della fondazione, e non altrimenti, etc.

Giurarono detto Reverendo Sacerdote Ruvolo col tatto del petto, la detta Signora Mangione due volte.

Onde etc.

Testimonj Don Francesco Di Grazia e Don Onofrio Maria Coraci.

Donna Francesca Mangione
Sacerdote Don Vito Ruvolo".

²Nell'archivio del Ricovero vi è questa istanza del 20 agosto 1868, inviata, "ai Signori Arciprete e Parroco della Comune di Alcamo, nella qualità di Amministratori dell'Eredità della fu D.^a Francesca De Blasi in Mangione", dal chierico Isidoro Sandías, figlio di D. Francesco e D.^a Maria Petronilla Mangione, a sua volta figlia di D. Nicolò e D.^a Maria Mistretta : "Il Chierico Francesco Sandias Mangione del fu Isidoro, di Alcamo, espone che, dovendosi fare a concorso

l'elezione del Beneficiale, per un Patrimonio Sagra di onze venti annue disposto dalla Signora De Blasi in Mangione, ed il supplicante trovandosi in quinto grado colla Testatrice, come dimostra l'albero genealogico; ora, essendo in quarto grado per dispensa avuta dalla Santa Sede, che amendue qui si alligano, prega gli Amministratori perché lo vogliano ammettere all'esame di detto concorso. Tanto spera".